



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI  
UFFICIO II

N. 0035690

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr. 27874  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

197  
13/03/2017

Roma, 10 MAR 2017

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento per gli affari  
interni e territoriali  
Direzione centrale della  
finanza locale  
Piazza del Viminale, 1  
00184 Roma

e p.c.

Al Dott. Portale Antonino  
Revisore unico  
c/o Comune di Randazzo  
Piazza Municipio, 1  
95036 Randazzo (CT)  
(rif. nota dell'8/2/2017)

Al Sindaco del  
Comune di Randazzo  
Piazza Municipio, 1  
95036 Randazzo (CT)

Al Segretario Generale del  
Comune di Randazzo  
Piazza Municipio, 1  
95036 Randazzo (CT)

Al Dirigente del Servizio  
Economico e Finanziario del  
Comune di Randazzo  
Piazza Municipio, 1  
95036 Randazzo (CT)

Alla Ragioneria Territoriale dello  
Stato di Catania  
Via Cardinale Dusmet, 17  
95121 Catania

Alla Corte dei Conti  
Sezione regionale di controllo  
per la Sicilia  
Via Notarbartolo, 8  
90141 Palermo

Alla Procura della Corte dei  
Conti  
Sezione Giurisdizionale  
della Regione Sicilia  
Via Cordova, 76  
90141 Palermo

Alla Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di  
Catania  
Piazza Verga  
95100 Catania

Ai Consiglieri Comunali  
Comune di Randazzo  
Piazza Municipio, 1  
95036 Randazzo (CT)

OGGETTO: Certificazione del patto di stabilità interno 2015 – comune di Randazzo.

Facendo seguito alla nota n. 31909 del 24 febbraio 2017, si comunica che è pervenuta, con nota dell'8 febbraio 2017, la certificazione cartacea trasmessa dal commissario *ad acta* del comune di Randazzo, ai sensi dell'articolo 31, comma 20, penultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, attestante il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2015 per l'importo di 504.000 euro, a seguito della rideterminazione fuori dall'applicativo *web* dell'obiettivo del patto 2015 per il parziale utilizzo degli spazi finanziari assegnati con il patto regionale verticale incentivato.

Pertanto, per il citato ente non va più operata la sospensione delle erogazioni dei trasferimenti da parte di codesto Ministero prevista dall'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011.

Inoltre, il predetto comune, ai sensi dell'articolo 31, comma 28, della legge n. 183 del 2011, è assoggettato nell'anno 2018 alle sanzioni di cui al comma 26 del citato articolo 31.

Al riguardo, si chiede a codesto Dipartimento di irrogare la sanzione di cui al comma 26, lettera a), che prevede la riduzione del fondo di solidarietà comunale, nella misura di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113.

Il Ragioniere Generale dello Stato

